



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 4.12.2025

INDICE GENERALE

TITOLO I

Disposizioni generali

Finalità	Art.1
Oggetto e applicazione	Art.2
Definizioni	Art.3
Concessioni e Autorizzazioni	Art.4

Titolo II

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Comportamenti vietati	Art.5
Altre attività vietate	Art.6
Caravan, autocaravan, tende e accampamenti	Art.7
Pulizia del suolo e dell'abitato	Art.8

Titolo III

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Manutenzione delle facciate degli edifici	Art.9
Tende su facciate di edifici	Art.10
Trasporti di materiale di facile dispersione	Art.11
Sgombero neve	Art.12

Titolo IV

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Divieti e prescrizioni	Art.13
Uso di strutture sportive e piastre gioco all'interno di parchi pubblici	Art.14
Disposizioni sul verde privato	Art.15

Titolo V

Disposizioni particolari per manifestazioni occupazioni di suolo pubblico ed attività varie

Disposizioni generali	Art.16
Occupazioni per manifestazioni	Art.17
Occupazioni con spettacoli viaggianti	Art.18
Occupazioni con elementi di arredo	Art.19
Occupazioni con strutture pubblicitarie	Art.20
Occupazioni per lavori di pubblica utilità	Art.21
Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	Art.22
Occupazioni per traslochi	Art.23
Occupazioni del soprassuolo	Art.24
Occupazioni di altra natura	Art.25
Occupazioni per comizi e raccolta di firme	Art.26

Titolo VI
Disposizioni per attività commerciali

Vendita merci	Art.27
Occupazioni con dehors	Art.28
Occupazioni per temporanea esposizione	Art.29
Occupazioni per esposizioni di merci	Art.30
Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	Art.31
Commercio in forma itinerante	Art.32
Mestieri girovaghi	Art.33

Titolo VII
Disposizioni sulla balneazione

Balneazione	Art.34
--------------------	---------------

Titolo VIII
Tutela della quiete pubblica e privata

Attività rumorose vietate	Art 35
Grida e schiamazzi	Art.36
Lavoro notturno	Art.37
Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori	Art.38
Spettacoli e trattenimenti	Art.39
Circoli privati	Art.40
Abitazioni private	Art.41
Strumenti musicali	Art.42
Dispositivi acustici antifurto	Art.43

Titolo IX
Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Tutela degli animali	Art.44
Detenzione e conduzione di cani o altri animali	Art.45
Divieti specifici	Art.46
Animali molesti	Art.47
Animali liberi	Art.48

Titolo X
Pubblici esercizi

Esposizione dei prezzi	Art.49
Contenitori per rifiuti	Art.50
Divieto di vendita	Art.51
Servizi igienici	Art.52
Amministrazione degli stabili	Art.53

Titolo XI
Disciplina sanzionatoria

Vigilanza	Art.54
Atti di accertamento	Art.55

Attività sostitutive al pagamento della sanzione	Art.56
Ricorso, Rapporto, Ordinanza ingiunzione	Art.57
Ottemperanza alle Ordinanze	Art.58
Sanzioni amministrative pecuniarie	Art.59

Norme transitorie e finali

Abrogazioni	Art.60
Pubblicità	Art.61
Entrata in vigore	Art.62

GENERALITA'

Il regolamento di Polizia Urbana, dal punto di vista formale è un atto amministrativo, perché emanato da un organo della pubblica amministrazione, dal punto di vista sostanziale è un atto "legislativo" perché i cittadini sono tenuti ad osservarlo al pari di una qualsiasi altra norma avente valore di legge, emanata dallo Stato, Regione, etc., e la sua inosservanza comporta l'applicazione di sanzioni di carattere amministrativo.

Comunque, il regolamento di Polizia Urbana, come gli altri regolamenti locali, in quanto espressione dell'autonomia territoriale del Comune, oltre ad essere limitato, quanto all'efficacia, nell'ambito territoriale del Comune, come norma secondaria non può contenere disposizioni in contrasto con leggi e regolamenti statali e regionali. Entro detti limiti, può però dettare norme integrative di disposizioni generali o speciali. Di questa potestà l'Amministrazione si è valsa in modo ampio allo scopo di rendere l'atto il più possibile aderente alle finalità previste nello Statuto. Tanto premesso, prima di evidenziare le principali innovazioni introdotte nel regolamento si sottolinea che, come più avanti meglio precisato, quando la violazione riguarda una disposizione statale o regionale o di altro regolamento comunale, che per affinità o completezza di argomento è stata richiamata o riportata nel testo, si applicano le sanzioni e le procedure previste dalla norma speciale (art. 9 Legge 689/81).

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 –Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Beinasco disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le normative speciali vigenti per le diverse fattispecie, i comportamenti e le attività che possono influenzare la vita della comunità. L'obiettivo è quello di garantire la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, proteggere la qualità della vita e dell'ambiente e assicurare la massima fruibilità dei beni comuni.
2. Oltre alle norme previste e richiamate dal presente Regolamento, è necessario rispettare le disposizioni che l'Autorità Comunale stabilisce per situazioni specifiche, così come gli ordini, anche verbali, impartiti dai funzionari comunali, dagli Agenti di Polizia Locale e dai funzionari delle Unità Sanitarie locali, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti.
3. Il presente Regolamento ha efficacia in tutti gli spazi e aree pubbliche, nonché in quelle private soggette a pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Art.2 - Oggetto e applicazione

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Il Regolamento di Polizia Urbana, nell'intento di raggiungere gli obiettivi delineati all'articolo 1, stabilisce norme, sia autonome che integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) gestione delle acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) attività degli esercizi pubblici.

Quando nel testo degli articoli compare il termine "Regolamento" senza ulteriori qualificazioni, si intende fare riferimento al Regolamento di Polizia Urbana.

Art.3 – Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare, si considera bene comune, in termini generali, tutto lo spazio urbano, e in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, oppure di dominio privato ma soggetto a pubblico passaggio, come stabilito dalle normative vigenti, nonché le vie private aperte al pubblico e le aree di proprietà privata non recintate, in conformità con il Regolamento Edilizio;
- b) le piazze, le strade e gli edifici di proprietà pubblica;
- c) i parchi, i giardini pubblici e in generale il verde pubblico;
- d) le acque interne;
- e) i monumenti e le fontane di rilevanza monumentale;
- f) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e decoro devono essere salvaguardati;

g) gli impianti e le strutture di uso comune collocati sui beni comuni sopra indicati.

ART.4 - Concessioni e Autorizzazioni

Quando, secondo il Regolamento Comunale di Beinasco, è necessaria ottenere una specifica concessione o autorizzazione, il richiedente deve presentare domanda, corredata da marca da bollo nel rispetto della normativa vigente, direttamente al Sindaco del Comune di Beinasco.

L'istanza deve includere la documentazione necessaria che si ritenga utile per l'istruttoria del procedimento, in relazione al bene da utilizzare e alle modalità di utilizzo, o all'attività che si intende intraprendere.

Gli uffici competenti del Comune di Beinasco definiranno, in via generale, per ciascun tipo di concessione o autorizzazione, le scadenze per la presentazione delle istanze e la documentazione necessaria da allegare. Tale informativa sarà riportata nei regolamenti specifici adottati dal Comune. Qualora non sia possibile stabilire requisiti generali per alcune concessioni o autorizzazioni, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere, senza indugi, la documentazione necessaria per il caso specifico, concedendo un termine adeguato alla presentazione.

Qualora venga negata la concessione o l'autorizzazione, il diniego deve avvenire attraverso un provvedimento motivato e formalmente comunicato in conformità ai termini di legge.

L'Amministrazione Comunale di Beinasco si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di revocare con provvedimento motivato le concessioni o autorizzazioni che risultino utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni stabilite, nonché in caso di sopravvenute esigenze di carattere generale.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART.5 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti installati su o sotto di esso, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme vigenti, da soggetti autorizzati.
 - b) Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati.
 - c) Rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o di pubblica utilità.
 - d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.
 - e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle proprietà altrui.
 - f) Praticare attività di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando queste possano costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni.
 - g) Lanciare sassi o altri oggetti atti a offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, nei luoghi pubblici.
 - h) Lanciare volantini o simili sul suolo pubblico.
 - i) Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche e degli idranti per scopi non strettamente legati al consumo personale sul posto. È vietato, in prossimità delle fontanelle, il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili.
 - l) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o farne un uso improprio.
 - m) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi o sotto i portici, se ciò reca intralcio e disturbo, se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche; in ogni caso, è vietato utilizzare in modo improprio qualsiasi spazio o attrezzatura pubblica, impiegandola in un modo diverso da quello specifico per cui è stata realizzata.
 - n) Ostruire o modificare il corso d'acqua di fossati, canali o laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi.
 - o) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o inconvenienti alle persone, o in qualsiasi modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.
 - p) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato accendere fuochi in campi, cortili, giardini, stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale a una distanza inferiore a 100 metri dalle case, edifici, boschi, piantagioni, siepi e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. Anche quando il fuoco è stato acceso nei modi e alla distanza indicata, ad eccezione dei cantieri edili per i quali è sempre vietato accendere fuochi, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui. Chi ha acceso il fuoco deve assistervi di persona fino a quando

il fuoco sia spento e deve comunque sospendere l'attività qualora dia fastidio al vicinato per l'emissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica; resta fermo il divieto di bruciare materiali che possano provocare fumi nocivi.

- q) Sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone.
- r) L'uso di bracieri, griglie e barbecue portatili su aree pubbliche è vietato. È consentito sulle aree private con apposite attrezzature e su aree pubbliche in occasione di eventi, manifestazioni, ecc. (previo rilascio dell'apposita autorizzazione), purché si utilizzino idonee attrezzature al fine di evitare pericoli o danni alle persone.
- s) Lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente, se non quello di riscaldare il veicolo stesso, provocando l'emissione di fumi nocivi.
- t) È vietato intralciare il traffico anche attraverso l'attività di lavavetri o di vendita ambulante di fiori e piccoli oggetti sulla carreggiata e agli angoli delle strade.
- u) È vietato manomettere e allacciarsi alle colonne elettriche eroganti energia di proprietà comunale se non autorizzati.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. h) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario tramite volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre a essere obbligati in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1° lett. h) del presente articolo, sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa.

ART.6 - Altre attività vietate

A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è altresì vietato:

- a) Ammassare, ai lati delle case o davanti ad esse, oggetti di qualsiasi tipo, salvo in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile (sono esclusi i depositi concordati per l'immediata rimozione da parte dell'impresa di raccolta dei rifiuti). L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato a specifica autorizzazione.
- b) Utilizzare balconi o terrazzi come luoghi di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperta al pubblico, o verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
- d) Procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.

ART.7 - Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

- 1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ove esistenti. È altresì vietato il contestuale abbandono di rifiuti a seguito dell'utilizzo delle apposite aree attrezzate.
- 2. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

ART.8 - Pulizia del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, ed in particolare del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo ai proprietari o agli amministratori degli immobili prospicienti la pubblica via, impedire lo sversamento o la fuoriuscita sul suolo pubblico o su area adibita a pubblico transito di liquidi o solidi di qualsiasi natura. In particolare, il liquido derivante dai pozzi neri a tenuta o perdenti, dovrà essere svuotato periodicamente a cura dei proprietari dell'immobile, facendo intervenire aziende specializzate e attrezzate, impedendo la fuoriuscita anche casuale di qualsivoglia liquido.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. È facoltà del comune imporre ai proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, imprese addette alla pulizia, la lavatura, spolveratura e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose, fatto salvo le disposizioni contenute nello specifico regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con scale, sgabelli o altro.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, estirpando quando occorre la vegetazione spontanea.
8. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati e/o abbandonati da ignoti.
9. Per quanto è inerente delle operazioni di pulizia del suolo si fa rinvio allo specifico Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Titolo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART.9 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. è vietato il getto libero da fonti di servizio, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione o altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali o posti in recipienti e scanalati con debite precauzioni, ammassati nei cortili o dentro steccati e trasportati in modo che nessuna quantità si sparga al suolo. Le demolizioni dovranno eseguirsi evitando l'eccessivo sollevamento della polvere, con sufficienti aspersioni di acqua.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza secondo quanto disposto dal regolamento edilizio.

ART.10 - Tende su facciate di edifici

1. È consentito l'installazione di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del servizio, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile.

ART.11 - Trasporti di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

ART.12 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Locale.
4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di abitazioni di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti e alla rimozione della neve dalle strade.

Titolo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART.13- Divieti e prescrizioni

1. Nei parchi, e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
 - b) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altri luoghi non destinati alla circolazione dei veicoli; d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato;
 - f) svolgere competizioni sportive se non opportunamente autorizzate dall'Amministrazione;
 - g) svolgere o dedicarsi a giochi che possono recare molestie, pericolo o danno alle persone;
 - h) gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere e non fare uso degli appositi contenitori;
 - i) accendere fuochi e realizzare barbecue in aree non attrezzate o ad una distanza minima di 200 metri dalle aree boschive, considerando come aree boschive le zone in cui la presenza di alberi e arbusti in grandi quantità e fittamente presenti, rappresentino un evidente area a rischio incendio, fatte salve le disposizioni specifiche;
 - j) introdurre animali in genere, ad eccezione dei cani ove non espressamente vietato, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio, e quelli di grossa taglia devono indossare anche la museruola;
 - l) introdurre e far pascolare greggi di animali, nonché permetterne lo stazionamento degli stessi anche se in recinti temporanei;
 - m) Far circolare e/o gareggiare modellini di automobili, fatte salve le macchinine giocattolo utilizzate da bimbi;
 - n) Utilizzare le attrezzature per l'attività sportiva e i giochi per i bimbi in modo improprio, provocandone il danneggiamento.
- 2) Nelle zone in cui è consentito l'uso dei velocipedi in sede promiscua con i pedoni, i ciclisti dovranno adeguare il proprio stile di guida evitando di mantenere velocità eccessive ed eventualmente, in caso di particolare affollamento o di presenza di soggetti vulnerabili quali minori o anziani, dovranno scendere dal mezzo e procedere con il veicolo a mano.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, così come definite al comma 1 lettera i, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Nei parchi pubblici, solo su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente, sono consentite passeggiate a cavallo o in bicicletta.

Nei giardini pubblici è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline, moto, non a motore, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni alle persone o cose.

ART.14 - Orari per l'uso di strutture sportive e piastre gioco all'interno di parchi pubblici

L'uso delle aree sportive attrezzate aperte al pubblico quali campi da basket, da calcetto e altre piastre polivalenti simili, salvo situazioni e circostanze diversamente stabilite, possono essere usate liberamente nel limite dei seguenti orari: dalle ore 08.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

ART.15 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale e che in qualsiasi modo occultino la segnaletica stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose, tali da non creare pericolo igienico, provvedendo al taglio della vegetazione arbustiva infestante con particolare cura delle zone a confine. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni di qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni da non costituire ricettacolo di animali quali insetti infestanti, ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro il termine stabilito nella circostanza specifica dalla Polizia Locale dalla data del contesto, ovvero dalla notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO ED ATTIVITA' VARIE

ART.16 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del regolamento edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni realizzate mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti norme, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e provvedimenti adottati per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto. Generalmente devono essere richieste almeno sette giorni (lavorativi) prima dell'occupazione stessa, salvo specifiche e diversi limiti temporali stabiliti da specifici regolamenti che attengono a luoghi specifici.

Nel caso di occupazioni che riguardino modifiche della viabilità con relativa emissione di ordinanza le stesse andranno richieste almeno 7 giorni lavorativi prima dell'occupazione stessa, salvo casi di estrema e improrogabile urgenza, dove in quel caso potrà essere addebitato un costo aggiuntivo per l'urgenza. Nel caso di richieste di occupazione di suolo presentate in ritardo (senza che ci siano i tempi tecnici per apporre correttamente come da Codice della Strada la segnaletica stradale), le stesse potranno non essere concesse o rilasciate in deroga, non garantendo l'intervento della Polizia Locale per eventuali rimozioni di vetture, previo pagamento del doppio della tariffa di occupazione.

ART.17 - Occupazioni per manifestazioni

Ferme restando le prescrizioni specifiche contenute nel regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si precisa che:

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti, piani di sicurezza. Per quanto riguarda l'orario e la durata delle stesse, nonché le problematiche relative al rumore, vedere regolamento acustico Comunale.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

ART.18 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte degli uffici competenti, la domanda in bollo, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'installazione, corredata di tutta la documentazione che potrà essere di volta in volta richiesta dall'ufficio competente. La domanda deve essere presentata al SUAP del Comune presso il quale si intende installare l'attrazione e/o gli spettacoli stessi.
2. Gli spettacoli viaggianti devono rispettare quanto determinato in materia di rumore, dal regolamento acustico comunale, e tutte le prescrizioni che potranno essere imposte dagli uffici Comunali.

ART.19 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che non pregiudichino in alcun modo la circolazione pedonale, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendano, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere, corredata di idonea documentazione, anche fotografica illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

ART.20 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione. La competente domanda deve essere inoltrata presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive-SUAP.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.
6. Nell'ambito del territorio comunale è consentita la pubblicità fonica (previa autorizzazione richiesta e rilasciata dagli Uffici di Polizia Locale) dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 generalmente dal lunedì al sabato, mentre è comunque sempre vietata in qualsiasi orario in tutti i giorni festivi dell'anno.

ART.21 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando Polizia Locale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'amministrazione comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o a mezzo posta elettronica, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico. Per quanto concerne le autorizzazioni in riferimento all'impatto acustico vedasi regolamento acustico comunale.

ART.22 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

- 1.L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
- 2.L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
- 3.È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenerle lo stesso in condizioni di massima pulizia.
- 4.L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e, in tale orario vige il divieto di sosta con rimozione forzata.

ART.23 - Occupazioni per traslochi

- 1.Chi in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, deve presentare istanza, in bollo su apposito modello reperibile sul sito ufficiale del comune e ritirabile anche presso il Comando P.L., che dovrà contenere l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Tale richiesta deve essere presentata almeno 7 (sette) giorni (lavorativi) prima del giorno per cui è richiesta l'occupazione. In caso di occupazione che comporti modifica della viabilità, la domanda deve essere presentata almeno dieci (10) giorni lavorativi prima del giorno richiesto per l'occupazione. In caso di ritardata presentazione, si applica quanto disposto dall'Art 16 comma 8 del presente regolamento.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Locale rilascia l'autorizzazione in bollo al richiedente l'istanza. All'interno della stessa saranno contenute le relative prescrizioni da attuare e l'importo relativo da corrispondere al Comune, insieme agli estremi per effettuare il pagamento,
- 3.L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente, almeno 48 ore prima dell'occupazione e nei modi indicati dal Codice della Strada. Il soggetto autorizzato dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni imposte.
- 4.Non potranno essere rilasciate successive autorizzazioni richieste dal medesimo soggetto che non abbia adempiuto all'obbligo di corrispondere al pagamento della tassa dovuta o che abbia violato le prescrizioni imposte nell'autorizzazione rilasciata in precedenza.

ART.24 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

ART.25- Occupazioni di altra natura

- 1.L'autorizzazione per occupazione di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

ART.26 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblicitari per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le prescrizioni di cui all'art. 16, comma 8.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente, nel criterio della libera rotazione.
L'autorizzazione non può essere rilasciata ove si possa creare pericolo per la sicurezza delle persone e/o cose e la circolazione stradale od ove ci siano situazioni particolari meritevoli di tutela dell'ordine pubblico.
In caso di diniego dovrà essere data motivazione per iscritto.

Titolo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART.27- Vendita merci

I venditori al minuto, non possono rifiutare la vendita dei generi, domandati ed esistenti nell'esercizio o sui banchi di vendita anche se di essi venga richiesta una quantità minima.

ART. 28 - Occupazioni con dehors

Ferme restando le disposizioni impartite dall'apposito regolamento comunale per la realizzazione dei dehors si precisa che:

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento comunale per la realizzazione dei dehors e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale o annuale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo previa domanda del titolare interessato e secondo le modalità stabilite nella originaria autorizzazione. Vedi regolamento acustico comunale

ART.29 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali. La richiesta dovrà pervenire all'ufficio protocollo almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'occupazione e in bollo.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART.30 - Occupazioni per esposizioni di merci

1. A chi esercita attività commerciali di vendita di prodotti in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, previa richiesta in marca da bollo presso gli uffici competenti, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione, preventivamente indicate nella domanda di autorizzazione, devono essere approvate dai competenti uffici comunali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso, a meno che non ci sia adeguata copertura assicurativa per eventuali incidenti causati dalle strutture stesse, e siano rese ben visibili sia di giorno che di notte.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia realizzata con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
6. Per altri tipi di occupazione per esposizione della merce non alimentare, di particolare ingombro, l'operatore interessato dovrà presentare apposita domanda in bollo all'ufficio protocollo almeno 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti l'occupazione, allegando alla stessa, planimetria dello spazio occupato e elenco dei prodotti/manufatti che si intende esporre. In caso di accoglimento il soggetto autorizzato dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite nell'atto autorizzatorio, e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a seguito dell'occupazione stessa.

ART.31 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Ferme restando le disposizioni stabilite dall'apposito regolamento per le aree mercatali si precisa che:

1. Può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART.32 - Commercio in forma itinerante

Ferme restando le disposizioni stabilite dall'apposito regolamento per le aree mercatali, dove vengono istituite le aree per la sosta prolungata si precisa che:

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri e agricoltori legalmente riconosciuti, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità nonché nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco;
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;

- e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.
 - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8,00 e conclusa dopo le ore 19,30;
 - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

ART.33 - Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante, giocoliere e simili è consentito quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengono senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare.

È comunque vietato effettuare tali attività negli incroci semaforici, nelle rotonde e lungo le strade.

Titolo VII

DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE

ART.34 – Balneazione

1. È vietata la balneazione nel torrente Sangone ed in ogni altro bacino lacustre naturale e/o artificiale presente nel territorio comunale, salvo specifiche o mutate condizioni che rendano fruibili in sicurezza i citati bacini e corsi d'acqua.

Titolo VIII

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART.35 - Attività rumorose vietate

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo, ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi;
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore fatto salvo la totale insonorizzazione o l'isolamento dei locali regolarmente certificata. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
5. È vietato ai conducenti di autoveicoli di provare sulle pubbliche strade o sulle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore ad un regime tale da provocare rombi, scoppi e rumori molesti.

ART. 36 – Grida e schiamazzi

Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, nei giardini, tanto di giorno che di notte.

ART. 37 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00 del giorno seguente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ad Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dall'A.R.P.A., il divieto di esercitare può con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

ART.38 - Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

ART.39 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

ART.40 - Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 39, commi 1. e 2.

ART.41 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, lavatrici, macchine da cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che siano fonti di molestie e disturbi anche di limitata entità, se non alle condizioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico di cui al comma 1, che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00, e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati:
 - a) prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali;
 - b) dalle ore 13,00 alle ore 14,00. nei giorni feriali;
 - c) prima delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi;
 - d) dalle ore 12,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi.
5. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

ART.42 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali prima delle ore 08,00, e dopo le ore 22,00 e dalle ore 13,00 e dalle ore 15,00 fatto salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

ART.43 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma lettera g) della Legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico dell'Amministratore là dove previsto o, di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Il segnale non deve, comunque, superare la durata massima di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Titolo IX

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART.44 - Tutela degli animali

Ferme restando le specifiche norme contenute nel regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città si precisa che:

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre o trainare cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia, che detengono cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze collocati verso la pubblica via, aperta al pubblico o verso cortili, devono evitare che essi sporchino con deiezioni solide e liquide o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio
5. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

ART.45 - Detenzione e conduzione di cani o altri animali

1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.
2. È vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
3. A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiedi, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:
 - a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle deiezioni liquide e solide depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide e liquide dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;
 - c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di tatuaggio leggibile o microchip (L.R. n. 18/04).
5. A tutti i proprietari o conduttori è vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio e se il caso lo richiede poiché particolarmente pericolosi, muniti di museruola. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare pericoli per i passanti e comunque sia di una lunghezza non superiore a metri 1,50 come da Ordinanza Min. Salute 13/07/2016).

6. I cani da guardia e, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio o con la museruola secondo i principi di cui al comma precedente, in modo tale che non possano aggredire o mordere.
7. I proprietari di unità immobiliari che affacciano su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.
8. I cani dovranno essere sempre custoditi e non dovranno essere lasciati liberi di sfuggire al controllo dei proprietari/conducenti, che in nessun caso potranno permettere agli animali di girovagare liberamente, attuando gli accorgimenti e le misure idonee a impedire la fuga degli animali dall'ambito di detenzione, sia questo un appartamento all'interno di uno stabile o il cortile/giardino di una abitazione indipendente.
9. I cani possono essere lasciati liberi solo nelle apposite aree cani presenti sul territorio comunale, e comunque sia non potranno essere mai lasciati incustoditi dentro le stesse. Le aree cani devono essere fruibili da qualunque conduttore che dovrà permettere a rotazione il suo utilizzo anche agli altri padroni di animali. Dentro le aree cani comunali sono vietati l'addestramento e gli spettacoli di animali. Dentro le stesse è escluso l'ingresso di persone che non abbiano titolo o motivo di occupare la stessa.
10. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Qualora si renda necessaria, occorre all'animale sia data quotidianamente la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato a fune di scorrimento di almeno 5mt. di lunghezza (come previsto da Regolamento Regionale n.3 del 11/11/1993).
11. Al fine della prevenzione della zoonosi e come strumento di lotta alle problematiche igienico sanitarie dovute all'abbandono delle deiezioni canine per le strade, nonché per consentire l'identificazione dell'animale in caso di incidente o smarrimento qualora il microchip o il tatuaggio non fosse più leggibile, tutti i proprietari e/o detentori di cani, ad eccezione degli allevamenti e dei titolari di negozi per animali, sono tenuti ad identificare geneticamente il proprio animale, entro sessanta (60) giorni dal passaggio di proprietà/adozione o contestualmente all'apposizione del microchip. Tale identificazione può avvenire, a discrezione del proprietario del cane, con prelievo di saliva, tramite tampone, o con prelievo di sangue, che devono essere effettuati da un medico veterinario. Il campione deve essere trasmesso dal veterinario che ha effettuato il prelievo, o da personale autorizzato, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sede di Torino, al fine di determinare il profilo genetico, che verrà inserito e abbinato al codice microchip in una banca dati genetica canina a cura dello stesso all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte. Le modalità organizzative sono definite dall'ufficio competente.
12. La documentazione attestante la registrazione all'anagrafe canina dovrà essere esibita su richiesta alle forze dell'ordine, al personale ASL, alle Guardie Zoofile, previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati. Nel caso il possessore o detentore ne sia sprovvisto, dovrà esibirli all'organo accertatore entro 7 giorni dalla richiesta. In caso di mancata esibizione del documento nei termini indicati sarà applicata la sanzione prevista dal presente Regolamento.
13. Gli elenchi dei proprietari dei cani con l'abbinamento del codice genetico e il microchip riportati su apposito file sono disponibili e depositati presso il Comando di Polizia Locale, accessibile/visionabile esclusivamente da personale della Polizia Locale e forze dell'ordine per i controlli previsti.

14. Il profilo genetico sarà consegnato su richiesta al proprietario/detentore del cane. In caso di passaggio di proprietà, esso dovrà essere consegnato al futuro proprietario.
15. In fase di prima applicazione della norma di cui al precedente punto a), i proprietari di cani dovranno provvedere ad adeguarsi entro la data indicata nel regolamento attuativo. Eventuali deroghe alla scadenza saranno disposte previa valutazione della Giunta Comunale.
16. Le spese procedurali di accertamento dell'identità dei proprietari saranno a carico del trasgressore.

Si rimanda alla Giunta Comunale la realizzazione del progetto finalizzato al controllo, alla tempistica e alla modalità di estendere l'obbligo della codifica genetica a tutti i cani già registrati e alla forma di controllo per debellare l'abbandono di deiezioni canine, di redigere il Regolamento attuativo con relativi tempi e sanzioni.

ART.46 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private.
3. È vietato lasciare vagare nel centro abitato conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.
4. È vietato tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazzi, poggioli e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbia.
5. I conduttori di mandrie bovine transiti sulle strade devono sorvegliare affinché gli animali non danneggino il verde pubblico o l'arredo urbano e hanno l'obbligo di rimuovere le deiezioni degli animali dopo il loro passaggio; a tale scopo la mandria deve essere seguita da un addetto munito di carriola, pala e scopa.
6. È vietato lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la dovuta sorveglianza e la successiva pulizia dell'area.
7. È vietato mostrare cuccioli a scopo di lucro e in generale vendere animali sul suolo pubblico, e comunque senza comunicazione e autorizzazione delle autorità interessate.

ART.47 - Animali molesti

Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione dell'art. 45 comma 2 del Regolamento, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

ART.48 - Animali liberi

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Titolo X PUBBLICI ESERCIZI

ART.49- Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

ART.50 - Contenitori per rifiuti

I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

ART.51 - Divieto di vendita

1. È fatto divieto di vendita di alcolici e superalcolici negli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto tutti i giorni della settimana dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del giorno successivo su tutto il territorio comunale. Tale disposizione non trova applicazione negli esercizi che somministrano alimenti e bevande.
2. Durante le manifestazioni pubbliche, è fatto divieto di somministrare bevande in bottiglie di vetro da parte degli esercizi pubblici in prossimità della manifestazione, e di eventuali stendisti presenti in loco.

ART.52 - Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

ART.53 - Amministrazione degli stabili

Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e un recapito telefonico dell'Amministratore.

Titolo XI DISCIPLINA SANZIONATORIA

ART.54 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, e in via speciale, limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, personale di altri enti, preposti in via generale agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza oltre che gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute almeno a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
4. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad organi di polizia e, in particolare, al Corpo di Polizia Locale.
5. È altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti.
6. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi

ART.55 – Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori ed eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della citata legge 689/81. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
4. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione, il Comando di Polizia Locale provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.
5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa prevista, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, per tale violazione si applica la sanzione prevista dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
7. Ove il responsabile della commessa violazione sia minore o neomaggiorenne, è possibile richiedere la trasformazione della sanzione pecuniaria in attività utili alla comunità ed al soggetto, dietro presentazione di formale richiesta ai sensi dell'art. 54 del presente regolamento.
8. Qualora invece il responsabile sia un incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
9. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ART. 56 - Attività sostitutive al pagamento della sanzione

Qualora le violazioni ai regolamenti comunali o alle ordinanze sindacali siano state commesse da minori di anni diciotto o da neomaggiorenni, comunque, sempre entro il diciottesimo anno di età, su richiesta di chi era tenuto alla loro sorveglianza o degli stessi autori, se maggiorenni, la sanzione pecuniaria può essere trasformata in attività utile alla comunità e al soggetto interessato.

Tale procedura viene avviata su richiesta degli interessati e previa dichiarazione degli stessi della totale assunzione di responsabilità per eventuali danni causati a terzi e della non costituzione di qualunque tipo di rapporto di servizio o di impiego con l'Ente.

Nell'ordinanza-ingiunzione viene previsto il raddoppio dell'importo della sanzione pecuniaria iniziale pagabile in via breve, se, senza comprovate e giustificate motivazioni, le attività utili alla comunità non vengano effettivamente prestate entro il termine stabilito. In tal caso la trasformazione in attività utili alla comunità non è più applicabile.

ART. 57 - Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco e richiesta d'ordine all'Autorità competente di audizione, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Dirigente competente, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dopo aver eventualmente sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 della Legge n. 689/81 al Dirigente competente per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza – ingiunzione è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della Legge n. 689/81.

ART.58 - Ottemperanza alle Ordinanze

Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali, emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali, devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento.

Art.59 - Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento sono così fissate:

Norma violata	Sanzione	Pagamento misura ridotta	Autorità competente
Art. 5 comma 1 e 2	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.6 comma 1	Da 25 a 500 Euro	50 Euro	Dirigente
Art.6 comma 2	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.7 comma 1 e 2 Divieto attendamento e scarico acque	Da 100 a 500 Euro	200 Euro	Dirigente
Art.8 comma 2 Obbligo pulizia pozzi neri divieto sversamento sul suolo pubblico	Da 100 a 500 Euro	200 euro	Dirigente
Art.8 commi,3,4,5,6,7,8 Pulizia aree pubbliche	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.9 comma 3, 4 Divieto getto calcinacci e gronde efficienti	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.11 commi 2,3,4 Trasporto materiali soggetti a dispersione	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
ART. 12 Sgombero neve	Da 50 a 500 Euro	100 euro	Dirigente
Art. 13 Salvaguardia verde pubblico	Da 80 a 480	160 Euro	Dirigente
Art.14 orari uso attrezzature gioco	Da 50 a 500 Euro	100 euro	Dirigente
Art.15 verde privato	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.16 Occupazione suolo pubblico Commi 1, 2	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Commi 3, 4(prescriz.)	Da 50 a 500 Euro	100 euro	Dirigente
Art.17 Occupazione per manifestazioni Commi1,2,4	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Comma 5 (prescriz.)	Da 50 a 500 Euro	100 euro	Dirigente

Art.18 occupazione spettacoli viaggianti Comma 1	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Comma 2(prescriz.)	Da 50 a 500 Euro	100 euro	Dirigente
Art.19 occupazione elementi arredo	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.20 occupazione con strutture pubblicitarie Commi 1, 2	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Commi 3, 4, 5, 6	Da 50 a 500 Euro	100 euro	Dirigente
Art.21 occupazione per lavori pubblica utilità	Da 50 a 500 Euro	100 euro	Dirigente
Art.22 Riparazione veicoli su suolo pubblico Comma 1	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Commi 3, 4(prescriz.)	Da 50 a 500 Euro	100 euro	Dirigente
Art. 23 occupazione per traslochi Comma 1	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Comma 3(prescriz.)	Da 50 a 500 Euro	100 euro	Dirigente
Art.24 occupazioni soprasuolo	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.25 occupazione di altra natura	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.26 occupazione per comizi e similari	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.27 obbligo vendita	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.28 occupazione con Dehors	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.29 occupazione per esposizioni temporanee Comma 1	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Comma 3	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art. 30 occupazioni per esposizioni merci Art.31 occupazioni per vendita in aree non mercatali	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.32 occupazione per commercio in forma itinerante	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.33 mestieri girovaghi	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art 34. Divieto balneazione	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.35 attività rumorose vietate	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente

Art.36 grida e schiamazzi	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.37 lavoro notturno comma 1	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.38 Carico e scarico merci	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.39 spettacoli e trattenimenti	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.40 Circoli privati	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.41 rumori in abitazioni private-orari	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art 42 Strumenti musicali	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art43 Dispositivi antifurto	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.44 Tutela degli animali	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.45 -Detenzione e conduzione di cani	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.46- Divieti specifici	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.47-Animali molesti	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art. 49-esposizione prezzi su pubblici esercizi	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.50 – Obbligo esposizione contenitori rifiuti per PU	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art 51- Divieto di vendita	Da 80 a 480 Euro	160 euro	Dirigente
Art.52- Servizi Igienici	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente
Art.53- recapito amministratori stabili	Da 50 a 500 Euro	100 Euro	Dirigente

NORME TRANSITORE E FINALI

Art.60 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 61 - Pubblicità

Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, e sulla rete civica.

Art. 62 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.